Codice A1012A

D.D. 10 novembre 2020, n. 510

Occupazione temporanea ed imposizione servitù gasdotto ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nonché servitù passaggio carrabile/pedonale, a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti nel Comune di BUSANO (TO), necessari per la costruzione e l' esercizio dei nuovi gasdotti "Allacciamento L.I.T. s.r.l." e "Variante Allacciamento BERCO S.p.a." . Pagamento delle indennità accettate dagl



ATTO DD 510/A1012A/2020

**DEL 10/11/2020** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Occupazione temporanea ed imposizione servitù gasdotto ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nonché servitù passaggio carrabile/pedonale, a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti nel Comune di BUSANO (TO), necessari per la costruzione e l'esercizio dei nuovi gasdotti "Allacciamento L.I.T. s.r.l." e "Variante Allacciamento BERCO S.p.a.".

Pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto .

# Premesso che:

La Società richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese , in Piazza Santa Barbara n. 7 - aveva a suo tempo presentato istanza alla Regione Piemonte - Settore Politiche Energetiche - al fine di ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei nuovi gasdotti "Allacciamento L.I.T. s.r.l. - DN 100 (4") , 12 bar " e "Allacciamento BERCO S.p.a. - Variante inserimento PIDA - DN 100 (4") , 12 bar " , localizzati nel Comune di BUSANO (TO) - previo accertamento della conformità urbanistica , apposizione del vincolo preordinato all'esproprio , nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 155 in data 02.07.2012 con la quale il Settore regionale Politiche Energetiche, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., aveva approvato le risultanze della Conferenza di Servizi ( riunitasi in data 21.03.2012 ed in data 13.06.2012), che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 07.12.2011;

- 2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12 comma 1 lett. B);
- 3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 6,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con effetto di variante urbanistica;
- 4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista la successiva istanza - presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici - allo scopo di ottenere l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto e/o di passaggio carrabile/pedonale - con determinazione urgente dell'indennità provvisoria ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. , (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo) - onde assicurare così , con l'esercizio dei nuovi gasdotti , la quantità di gas naturale necessaria per soddisfare le utenze industriali richiedenti , senza penalizzare sia le delle utenze civili ed industriali esistenti che il previsto ulteriore sviluppo del mercato locale , garantendo inoltre il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza .

Visto il piano particellare , trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A. con la sopraccitata istanza - nel quale erano evidenziate le aree soggette a servitù di metanodotto , occupazione temporanea e servitù di passaggio carrabile/pedonale - con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .

Visto che ai proprietari che non avevano aderito , o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati , era stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali .

Preso atto che, a seguito delle comunicazioni di avvio del procedimento sopraraccitate, non erano a suo tempo pervenute osservazioni scritte da parte delle Ditte interessate dall'opera di che trattasi.

Visto il proprio provvedimento n. 880 in data 26.10.2012, con il quale era stata autorizzata a favore di SNAM Rete Gas S.p.a., l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù di gasdotto e/o di passaggio carrabile/pedonale ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti nel Comune di BUSANO (TO), necessari per la costruzione e 1 ' esercizio dei nuovi gasdotti "Allacciamento L.I.T. s.r.l." e "Variante Allacciamento BERCO S.p.a.".

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.a., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 880/2012, recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento stabilite a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Vista la "dichiarazione di accettazione" delle indennità provvisorie di occupazione e di

asservimento , inoltrata a SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalla Ditta concordataria FALETTO REMO e FALETTO ELDA - proprietaria dei terreni di seguito elencati :

- Comune di BUSANO (TO) N.C.T. Foglio n. 9 Mappali nn. 94 e 104;
- indennità di occupazione temporanea e di asservimento accettate a titolo definitivo pari a 5.911,00 €. complessivi .

Ravvisata pertanto la necessità di disporre con urgenza, dato il notevole lasso di tempo trascorso, il pagamento delle indennità di occupazione ed asservimento accettate a titolo definitivo dagli aventi diritto, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto , in conformità a quanto disposto nel Titolo 2 , Paragrafo 1 artt. 4 – 6 dell' Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016 .

Tutto quanto sopra premesso,

# IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.
- Artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".
- D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".
- Artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".
- D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

determina

# <u>ART. 1</u>

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 26 comma 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento della somma accettata a titolo definitivo dalla Ditta Concordataria indicata in premessa.

Tali importi costituiscono le indennità dovute a seguito dell' occupazione temporanea e dell' asservimento degli immobili citati in premessa , necessari per la costruzione e l'esercizio dei nuovi gasdotti "Allacciamento L.I.T. s.r.l." e "Variante Allacciamento BERCO S.p.a." .

### ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1 , dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione ( anche pro - quota in caso di eventuali successioni ) , delle effettive proprietà degli immobili di che trattasi , nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi .

In particolare non si potrà effettuare il pagamento di che trattasi qualora i terreni fossero eventualmente vincolati ad uso civico .

Infatti tale tipo di immobili - in quanto terreni demaniali - non sono espropriabili se non previa sdemanializzazione .

# ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

#### ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino , come disposto dall' art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150 .

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta